

1 DEFINIZIONE E NORME GENERALI**1.1 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME**

Con riferimento all'art. 1.2 del Capitolato generale di appalto, si precisa che l'Appaltatore, sotto la sua responsabilità, deve osservare per tutta la durata dei lavori, fino alla data dell'ultimo verbale di accettazione provvisoria, tutte le prescrizioni particolari inerenti gli atti di concessione e di sottomissione ed i permessi delle Autorità in relazione ai lavori oggetto del contratto.

Le parti convengono inoltre le pattuizioni di seguito riportate, nel rispetto della vigente legislazione:

a. Antimafia

L'Appaltatore assicura e garantisce il rispetto, in tutto il corso del contratto, delle prescrizioni di cui alla Legge n. 55 del 19.3.1990 e successive modificazioni, recante norme per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale e comunque di ogni disposizione legislativa e amministrativa in materia.

b. Subappalti

Il paragrafo 1.9.0 del Capitolato generale di appalto (Subappalti richiesti dall'Appaltatore) è soppresso. Si applica la disciplina prevista dall'art. 18 della legge n. 55/90, così come integrato e modificato da ultimo dalla legge n. 415 del 18/11/1998 e sue successive modifiche, per quanto concerne l'affidamento in subappalto o cottimo e le altre fattispecie ivi regolate. Il Fornitore potrà procedere con l'affidamento in subappalto, solo dopo che l'E.ON Produzione S.p.A. avrà verificato le condizioni previste dalla legge ed avrà quindi rilasciato la preventiva autorizzazione. A tal fine il Fornitore dovrà avanzare la richiesta ad avvalersi del subappalto - in tempo utile per il rispetto del programma cronologico e tenendo conto dei tempi di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9 dell'art. 18 della legge n.55/90 così come integrato e modificato da ultimo dalla legge 415/98 - inviando all'E.ON Produzione S.p.A. apposita comunicazione scritta contenente: l'indicazione dettagliata dei lavori per i quali si chiede autorizzazione al subappalto con il relativo importo; l'indicazione della/e ditta/e designata/e come subappaltatrice/i; certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. della ditta subappaltatrice; dichiarazione del Fornitore di sussistenza, o meno, di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo; ulteriore eventuale documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge, qualora l'importo del subappalto la richieda. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato, in copia autentica, presso l'Unità E.ON Produzione S.p.A. che gestisce il contratto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni. Ai sensi del comma 4, art. 18 Legge 55/90 e successive modificazioni, il Fornitore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi di contratto con un ribasso non superiore al 20% (ventipercento). Il Fornitore autorizzato ad affidare lavori in subappalto dovrà corrispondere al subappaltatore l'importo dei lavori da quest'ultimo eseguiti, provvedendo a trasmettere all'Unità E.ON Produzione S.p.A. che gestisce il contratto, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Ove il Fornitore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui sopra, l'E.ON Produzione S.p.A. si riserva di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento degli importi relativi agli stati di avanzamento contabili successivi, fino a quando non sia stata sanata l'inadempienza, senza che il Fornitore possa pretendere dall'E.ON Produzione S.p.A. indennizzi o risarcimento di danni né la maturazione di interessi o altro. Le disposizioni di cui all'art. 18 della legge n. 55/90 così come integrato e modificato da ultimo dalla Legge n. 415/98, si applicano anche alle attività ovunque espletate che richiedono impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Qualora l'E.ON Produzione S.p.A., anche nel corso dei lavori, accerti il non verificarsi o il venir meno, nei confronti di un sub contraente, di una delle condizioni previste dall'art. 18 della legge n.55/90, diffonderà il Fornitore a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine di 30 giorni dalla ricezione della diffida stessa, pena la revoca dell'autorizzazione al subappalto. A seguito della revoca dell'autorizzazione, il Fornitore sarà tenuto a risolvere immediatamente il subappalto stesso con assunzione diretta dei relativi lavori, senza alcun onere aggiuntivo per l'E.ON Produzione S.p.A. e fatto salvo il risarcimento di eventuali danni dall'E.ON Produzione S.p.A. subito. E' fatto divieto al Fornitore di dare in subappalto o di concedere in cottimo l'esecuzione di qualsiasi parte delle opere e dei lavori compresi nell'appalto, se non è stato espressamente autorizzato per iscritto dall'E.ON Produzione S.p.A.. L'autorizzazione al subappalto dovrà essere esibita alla rappresentanza locale dell'E.ON Produzione S.p.A. in cantiere onde sia consentito l'accesso al subappaltatore al cantiere stesso.

c. Cartelli indicatori

L'Appaltatore è tenuto, ai sensi dell'art. 18 comma 6 della Legge n.55 del 19.3.1990 e successive modificazioni e/o integrazioni, ad esporre all'esterno del cantiere i cartelli con le indicazioni prescritte.

d. Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui all'art. 18 comma 8 della Legge n.55 del 19.3.1990 e successive modificazioni e/o integrazioni, da mettere a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Copia di tale piano dovrà essere consegnata all'Unità E.ON Produzione S.p.A. che gestisce il Contratto. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le proprie Imprese subappaltatrici operanti nel cantiere al fine di rendere gli specifici piani redatte dalle stesse compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore tecnico di cantiere è il responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

e. Trattamento economico e tutela del personale dipendente dell'appaltatore

L'Appaltatore dovrà trasmettere all'E.ON Produzione S.p.A. (unità che gestisce il contratto), anche per conto delle eventuali imprese subappaltatrici, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa eventuale Cassa Edile, assicurativi ed antifortunistici concernenti i dipendenti propri e delle predette ditte subappaltatrici; successivamente dovrà trasmettere periodicamente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché, di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. L'Appaltatore si impegna ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle del Contratto di Lavoro valevole ai sensi dell'art. 2070 del Codice Civile per la categoria di appartenenza, vigente nel periodo di tempo nelle aziende e nelle località in cui si svolgono i lavori. A tal fine l'Appaltatore è tenuto a comunicare all'E.ON Produzione S.p.A. (unità che gestisce il contratto), il Contratto di Lavoro applicato.

f. Variazione della composizione azionaria

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'E.ON Produzione S.p.A. unità emittente il contratto, ai sensi dell'articolo 2 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187 , se siano intervenute nel corso dell'esecuzione del contratto variazioni della composizione azionaria di entità superiore al 2% rispetto alla comunicazione iniziale. Tale obbligo sussiste anche nei confronti delle imprese mandanti nel caso di associazione temporanea d'impresa e delle imprese facenti parte di un consorzio. La comunicazione dovrà essere fornita, ove anche non fossero intervenute variazioni, almeno con cadenza annua. Le disposizioni contenute nel presente punto prevalgono, in caso di difformità o incompatibilità, su quelle contenute negli altri punti contrattuali.

1.2 ASSICURAZIONE

In conformità a quanto previsto nel primo comma dell'art. 1.4 del Capitolato generale di appalto, l'Appaltatore è tenuto a stipulare idonea copertura assicurativa, non trovando applicazione, nel presente contratto, i commi secondo e terzo dello stesso art. 1.4.

L'Appaltatore dovrà inoltre prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia di Assicurazione ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'E.ON Produzione S.p.A.. La polizza assicurativa dovrà tenere conto specificatamente dei rischi elettrici e della responsabilità civile verso terzi, intendendosi nei terzi anche personale e cose dell'E.ON Produzione S.p.A. e tutto quanto di proprietà dell'E.ON Produzione S.p.A. medesimo esistente fuori dell'ambito del cantiere, ma con esso confinante. Copia della polizza potrà esserVi richiesta.

1.3 PROGETTAZIONE

La progettazione delle opere oggetto dell'appalto è a carico dell'E.ON Produzione S.p.A., ad eccezione di quella affidata all'Appaltatore secondo quanto precisato nel Capitolato tecnico. La stesura di eventuali elaborati integrativi, ritenuti necessari dall'Appaltatore in base a sue proprie esigenze organizzative per l'esecuzione delle opere, sarà a totale carico ed onere di quest'ultimo. La parte di progettazione affidata all'Appaltatore deve

essere eseguita nel rispetto delle forme e dimensioni stabilite dall'E.ON Produzione S.p.A. come vincolanti ed in accordo con quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e degli eventuali elaborati successivamente forniti dall'E.ON Produzione S.p.A.. L'Appaltatore deve farsi parte diligente per ottenere dall'E.ON Produzione S.p.A. tutti i dati necessari per la progettazione stessa ed a tal fine l'E.ON Produzione S.p.A. può consentire la permanenza, presso i propri uffici, di personale tecnico dell'Appaltatore. L'Appaltatore è totalmente responsabile della parte di progettazione di sua competenza e, pertanto, espressamente si impegna a che detta progettazione sia eseguita dopo l'acquisizione della necessaria conoscenza, sotto tutti i punti di vista, della zona interessata dai lavori in modo da garantire che le opere abbiano tutti i requisiti di stabilità, sicurezza e funzionalità richiesti, in perfetta rispondenza allo scopo cui sono destinate. Tutti gli elaborati di progetto forniti dall'Appaltatore sono di proprietà dell'E.ON Produzione S.p.A., la quale ha diritto di utilizzarli a qualunque fine senza che l'Appaltatore possa pretendere compensi di sorta per alcun titolo o motivo. Tutti gli elaborati di progetto eseguiti dall'Appaltatore devono essere sottoposti al controllo e benessere dell'E.ON Produzione S.p.A., con un congruo anticipo rispetto ai termini stabiliti nel programma cronologico per l'esecuzione delle opere. Inoltre, l'Appaltatore deve fornire tempestivamente all'E.ON Produzione S.p.A. tutta la documentazione, debitamente firmata, per consentirgli di adempiere, presso le competenti autorità, a tutti gli obblighi di legge a carico del Committente. Il controllo effettuato dall'E.ON Produzione S.p.A. sugli elaborati di progetto rientra nell'ambito dell'art. 1662 del c.c. e non implica l'assunzione di responsabilità da parte dell'E.ON Produzione S.p.A. medesima. Pertanto, tale controllo ed il successivo benessere non modificano né riducono la responsabilità dell'Appaltatore, il quale resta totalmente responsabile della progettazione ad esso affidata; il controllo ed il benessere, inoltre, non vincolano in alcun modo l'E.ON Produzione S.p.A. riguardo all'introduzione di eventuali varianti, a norma del 1° comma del paragrafo 1.8.0 del Capitolato Generale di Appalto.

1.4 VARIAZIONI APPORTATE DALL'E.ON PRODUZIONE S.P.A. - PRESTAZIONI A CONSUNTIVO

A precisazione del par. 1.8.0 ed in deroga all'art. 1.11 del Capitolato generale di appalto, gli importi delle prestazioni a consuntivo saranno computati ai fini del calcolo dell'importo dei lavori eseguiti per l'eventuale definizione delle nuove condizioni contrattuali nel caso tale importo superasse il 125% dell'importo presunto dell'appalto. In deroga al par. 1.8.0 di cui sopra si precisa che nulla è dovuto all'Appaltatore in caso di mancato raggiungimento del 75% dell'importo presunto dell'appalto. Si conviene infine che nel presente contratto non trovano applicazione i commi settimo e ottavo del citato paragrafo 1.8.0.

2 CANTIERI

2.1 GENERALITA'

L'E.ON Produzione S.p.A. metterà a disposizione dell'Appaltatore un'area da adibire ad uso di cantiere la cui ubicazione l'Appaltatore dichiara di conoscere. La predisposizione delle aree di lavoro, intese come aree attrezzate, sarà a cura e spese dell'Appaltatore; le aree dovranno essere sistemate in modo che non si crei interferenza con le altre attività dell'E.ON Produzione S.p.A. e di altri Appaltatori. Per l'accesso dei mezzi, del personale e di quant'altro necessario alla regolare esecuzione dei lavori, l'Appaltatore dovrà seguire tassativamente le norme e prescrizioni indicate dall'E.ON Produzione S.p.A.. Le zone di transito e di lavoro dovranno essere recintate in modo da garantire il transito in sicurezza dei mezzi di trasporto e sollevamento. L'Appaltatore dovrà predisporre gli opportuni cartelli antinfortunistici in tutte le zone di lavoro. Al fine di garantire l'agibilità delle strade pubbliche eventualmente utilizzate per lo svolgimento dei lavori e tenuto conto di quanto previsto all'art. 2.3 del Capitolato Generale di Appalto, l'Appaltatore deve:

- provvedere a quanto necessario per mantenere la transitabilità e la sicurezza delle strade pubbliche;
- ottemperare a tutte le prescrizioni impartite dalle competenti Autorità o dall'E.ON Produzione S.p.A., con particolare riguardo alla conservazione e all'efficienza delle strade stesse, accollandosi i relativi oneri.

2.2 SOGGEZIONI PARTICOLARI

Con riferimento al par. 2.3.3 del Capitolato Generale di Appalto, l'Appaltatore prende atto che:

- non ha diritto a compensi di sorta per soggezioni derivanti, durante lo svolgimento dei lavori, dall'eventuale uso da parte dell'E.ON Produzione S.p.A. di opere già ultimate;
- durante l'esecuzione dei lavori deve essere garantita la continuità delle esistenti reti antincendio, fognarie, di illuminazione e delle altre reti di servizio presenti nella zona interessata;
- è possibile che l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto avvenga in concomitanza con l'esecuzione di lavori affidati mediante altri contratti. Si potrebbe così verificare un congestionamento delle aree di lavoro tale da richiedere l'uso di mezzi di sollevamento particolari: per l'eventuale uso di questi mezzi l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso.

2.3 PULIZIA DEL CANTIERE

2.3.1 Pulizia aree

In relazione a quanto prescritto nel par. 2.3.5 del Capitolato Generale di Appalto, le aree di lavoro devono essere mantenute, dall'Appaltatore, costantemente ordinate e pulite, sgombre da detriti di qualsiasi natura, scorie e sfridi di lavorazione, con interventi generalizzati di pulizia eseguiti almeno una volta al giorno.

2.3.2 Rifiuti speciali

Per i rifiuti speciali ed i rifiuti speciali pericolosi che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, sono soggetti alla registrazione (tenuta del registro di carico e scarico) ed il cui "produttore" è l'Appaltatore (rifiuti derivanti dal trattamento di materiali forniti dall'Appaltatore), lo stesso deve provvedere a propria cura e spese al trattamento ed allo smaltimento, dando dimostrazione all'E.ON Produzione S.p.A., di avere adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni. Per lo stesso tipo di rifiuti di cui al precedente capoverso il cui "produttore" è l'E.ON Produzione S.p.A. (rifiuti derivanti da demolizioni di strutture E.ON Produzione S.p.A. esistenti o da scavi di terreni di proprietà dell'E.ON Produzione S.p.A. ovvero da lavorazione di materiali forniti dall'E.ON Produzione S.p.A.), l'Appaltatore deve provvedere, a propria cura e spese e secondo le disposizioni impartite dall'E.ON Produzione S.p.A. stessa, al loro confezionamento e trasporto in luoghi indicati dall'E.ON Produzione S.p.A. all'interno dell'impianto o in prossimità di esso.

2.4 PERSONALE DIPENDENTE DALL'APPALTATORE

L'Appaltatore si impegna ad assumere, ad integrazione del personale trasfertista strettamente necessario e nel rispetto delle specializzazioni richieste, manodopera e tecnici locali, secondo le norme in vigore e le disposizioni delle Autorità competenti.

3 ESECUZIONE DEI LAVORI

3.1 COMPENSO PER RITARDATA CONSEGNA DELLE AREE E DEI CAPISALDI

Si conviene che nel presente contratto non trova applicazione l'ultimo comma del paragrafo 3.4.0 del Capitolato generale d'appalto.

3.2 GIORNALE DEI LAVORI

Con riferimento al par. 3.9.0 del Capitolato generale di appalto, è stabilito che l'Appaltatore deve firmare il giornale dei lavori ogni volta che venga richiesto dall'E.ON Produzione S.p.A. unità che gestisce il contratto sede dei lavori indicata nel presente documento. Si conviene che le comunicazioni all'Appaltatore potranno aver luogo anche mediante iscrizione sul Giornale dei lavori e che le stesse hanno valore di comunicazione ufficiale.

3.4 DATI STATISTICI

Con riferimento e ad integrazione di quanto previsto al par. 3.9.1 del Capitolato generale di appalto, l'Appaltatore dovrà presentare all'E.ON Produzione S.p.A., antecedentemente o all'atto dell'arrivo in cantiere del personale, la lista nominativa del personale stesso corredata per ogni nominativo della qualifica e del numero di matricola. L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a tenere aggiornata detta lista rendendo tempestivamente edotto l'E.ON Produzione S.p.A. delle variazioni intervenute. L'E.ON Produzione S.p.A. dal canto suo avrà facoltà di controllo mediante visura dei libri matricola.

4 PREZZI CONTRATTUALI

4.1 REMUNERATIVITA' DEI PREZZI CONTRATTUALI

Con riferimento all'art. 4.1 del Capitolato generale di appalto l'Appaltatore espressamente dichiara che tutti i prezzi contrattuali tengono conto anche:

- degli oneri specifici indicati in contratto a carico dell'E.ON Produzione S.p.A.;
- degli oneri specifici indicati in contratto a carico dell'Appaltatore;

- degli oneri previsti per i piani di sicurezza richiesti dalla legislazione vigente.

I prezzi a forfait sono unici e globali, ossia comprensivi di tutto quanto necessario per dare all'E.ON Produzione S.p.A. le corrispondenti opere progettate e costruite a regola d'arte, funzionanti e rispondenti, nel complesso e nelle singole parti, allo scopo cui sono destinate.

I prezzi a forfait non sono suscettibili di variazione a fronte di eventuali oneri comunque derivanti all'Appaltatore a causa di difetti del progetto, anche nella stesura presentata in sede di offerta, dovuti ad errori od omissioni comunque imputabili all'Appaltatore e/o ad insufficiente conoscenza delle condizioni ambientali da parte dell'Appaltatore medesimo; deficienze delle opere provvisorie; altri motivi, di qualsiasi natura, che non siano l'introduzione di varianti, richieste dall'E.ON Produzione S.p.A. a norma del primo comma del paragrafo 1.8.0 del Capitolato generale di appalto, che diano luogo a variazioni del progetto esecutivo. La valutazione delle eventuali varianti apportate alle opere a forfait è eseguita prendendo in considerazione soltanto le parti dell'opera interessata dalle varianti medesime. I prezzi contrattuali per i noleggi di automezzi, macchinari e mezzi d'opera sono validi per attrezzature trasportate in cantiere e funzionanti, sono da corrispondere per i periodi di effettivo funzionamento (a caldo) e sono comprensivi, oltre di quanto previsto al paragrafo 5.4.0 del Capitolato generale di appalto, di tutti indistintamente i materiali di consumo e di ricambio e di quanto in genere occorra per il loro impiego, ivi comprese eventuali riparazioni di guasti o avarie, con la sola esclusione della mano d'opera (autisti ed operatori) necessaria al funzionamento, compensata a parte, a meno che non sia diversamente indicato nel "Elenco dei prezzi".

4.2 PRESTAZIONI A CONSUNTIVO

L'E.ON Produzione S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere prestazioni a consuntivo noleggi e piccole forniture di materiali non quotate nell'elenco prezzi fino all'importo globale indicato in contratto. Le piccole forniture di materiali verranno compensate applicando al costo franco cantiere, da comprovare con esibizione di fattura da parte dell'Appaltatore e non comprensivo dell'IVA, la maggiorazione fissa ed invariabile del 10% (dieci per cento) a compenso delle spese generali e utili di cui al paragrafo 5.4.0 del Capitolato generale di appalto.

4.3 NUOVI PREZZI

A chiarimento dell'art. 4.2 del Capitolato generale d'appalto i nuovi prezzi saranno formalizzati con la stipulazione da parte dell'E.ON Produzione S.p.A. di un apposito Atto integrativo e con lettera di accettazione da parte dell'Appaltatore. In particolare qualora si rendano necessarie variazioni del progetto esecutivo di opere compensate a corpo, espressamente richieste dall'E.ON Produzione S.p.A., si darà luogo all'adeguamento del corrispondente prezzo a corpo, da concordarsi di volta in volta conformemente a quanto stabilito all'art. 4.2 del Capitolato Generale di Appalto. L'offerta dell'Appaltatore deve essere accompagnata da documenti tecnici ed economici necessari a consentire all'E.ON Produzione S.p.A. la valutazione delle variazioni delle opere e dei relativi costi per effetto dell'introduzione delle varianti stesse. Detti documenti devono essere analoghi, in particolare per quanto riguarda il grado di dettaglio, a quelli redatti dall'Appaltatore in sede di gara.

4.4 REVISIONE PREZZI

In deroga a quanto riportato all'art. 4.3 del Capitolato generale di appalto, si precisa che i prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili.

5 CONTABILITA' ED ACCETTAZIONE DEI LAVORI

5.1 NORME CONTABILI

Quanto è oggetto del presente contratto sarà compensato con i prezzi unitari di cui alla clausola contrattuale "Elenco prezzi" (o eventualmente sotto forma di allegato) con l'osservanza delle norme e procedure stabilite negli articoli 5.2, 5.3 e 5.4 del Capitolato generale di appalto.

Le scritture contabili menzionate nel Capitolato generale di appalto che verranno compilate sono le seguenti:

- a) liste giornalieri delle prestazioni a consuntivo;
- b) libretti delle misure;
- c) registro di contabilità;
- d) situazione provvisoria avanzamento lavori.

5.2 REGISTRO DI CONTABILITA'

Ad integrazione dell'art. 5.7 del Capitolato generale di appalto, si stabilisce che l'aggiornamento del registro di contabilità è effettuato di norma al termine di ogni mese solare.

5.3 SITUAZIONE AVANZAMENTO DEI LAVORI - PAGAMENTI

Si precisa che devono intendersi soppressi i seguenti p.ti del Capitolato Generale d'Appalto:

- il paragrafo 5.8.3 "Interessi sui pagamenti";
- il comma 3 del paragrafo 5.8.2 "Pagamenti in acconto";
- il comma 3 del paragrafo 5.12.2 "Situazione finale e liquidazione finale a saldo"

Con riferimento ai paragrafi 5.8.0, 5.8.1, 5.8.2, 5.12.2 del Capitolato generale di appalto, il pagamento dei compensi pattuiti sarà effettuato come segue, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del paragrafo 5.8.0:

- acconti pari al 95% (novantacinque per cento) degli importi a credito dell'Appaltatore quali risultano dalle situazioni provvisorie progressive di avanzamento dei lavori, redatte dall'E.ON Produzione S.p.A. di norma al termine di ogni mese solare, saranno corrisposti al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa a fronte del relativo certificato di pagamento.
- liquidazione finale a saldo di tutte le spettanze dell'Appaltatore al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 90 giorni dalla data del nulla osta al pagamento riportata in calce al benessere finale che l'E.ON Produzione S.p.A. redigerà a 30 giorni dalla data del verbale di accettazione definitiva.

L'emissione del benessere finale a saldo e lo svincolo della cauzione, sono subordinati alla presentazione all'Unità dell'E.ON Produzione S.p.A. che gestisce il Contratto di Appalto, di dichiarazione liberatoria sottoscritta, da parte dell'Appaltatore, di:

- aver adempiuto a quanto previsto dal paragrafo 2.2.4 del Capitolato generale di appalto;
- non aver arrecato danni a persone o cose durante l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, ovvero di aver risarcito eventuali danni;
- di rimanere, comunque, unico responsabile dei confronti dell'E.ON Produzione S.p.A. di ogni ulteriore pretesa degli aventi diritto.

Qualora insorgessero controversie in merito alla contabilizzazione dei lavori i pagamenti verranno effettuati in via provvisoria sulla base dei criteri contabili dell'E.ON Produzione S.p.A., salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare le proprie riserve che comunque dovranno essere formulate con le modalità previste dall'art. 5.9 del Capitolato generale di appalto. Per patto espresso viene esclusa la corresponsione di interessi sugli eventuali conguagli dovuti dall'E.ON Produzione S.p.A., in sede di liquidazione finale, in relazione ai predetti pagamenti in acconto.

5.4 CESSIONI DI CREDITO

"Le parti concordano espressamente che i crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto non siano cedibili a terzi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1260, 2° comma del Codice Civile. I crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte del creditore, neanche a scopo di garanzia, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio. A titolo esemplificativo sono quindi esclusi, tra gli altri, i mandati ad esigere e le deleghe all'incasso.

6 SCIoglimento DEL CONTRATTO

6.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ad integrazione dell'art. 6.0 del Capitolato generale di appalto si precisa che la risoluzione opera di diritto anche nei seguenti casi:

- quando l'Appaltatore ometta di predisporre e notificare alle Autorità competenti e all'E.ON Produzione S.p.A., prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori;
- la mancata osservanza di quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di sicurezza sul lavoro;
- nel caso in cui vengano meno i requisiti previsti dalla attuale legislazione antimafia.

6.2 RECESSO ORDINARIO DAL CONTRATTO

In deroga all'art. 6.1.0 del Capitolato generale di appalto, si conviene che nessun compenso sarà corrisposto all'Appaltatore anche nel caso non venga raggiunto il 75% (settantacinquepercento) dell'importo presunto dell'appalto a seguito dello scioglimento del contratto.

7 ARBITRATO - FORO COMPETENTE

7.1 FORO COMPETENTE

Foro competente, ad esclusione di qualsiasi altro, è quello in cui ha sede l'Unità dell'E.ON Produzione S.p.A. che ha stipulato il contratto, salvo che sia diversamente indicato nello stesso.

Oggetto: **Addendum a contratti di appalto**

Pag. 4 di 4

Data

Timbro e Firma del Fornitore

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

L'appaltatore dichiara di essere perfettamente edotto della natura e dell'entità dei lavori da eseguire; dichiara inoltre di aver letto tutte indistintamente le condizioni, norme, prescrizioni e pattuizioni contenute nei documenti contrattuali e di avere, in particolare, considerato quanto disposto nei sottoelencati articoli e paragrafi del Capitolato generale di appalto, come modificati dal presente ADDENDUM, per i quali esprime il proprio pieno e incondizionato consenso a norma dell'art. 1341 del Codice Civile:

CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

- 1.3 Domicilio dell'Appaltatore
- 1.4 Assicurazioni
- 1.5 Pretese di terzi
- 1.6 Proprietà industriale e commerciale
- 1.8.0 (Variazioni ai progetti ed alle opere) Variazioni apportate dall'E.ON PRODUZIONE S.P.A.
- 1.11 Prestazioni a consuntivo
- 2.1 Rappresentanza dell'Appaltatore
- 2.2.0 (Personale dipendente dall'Appaltatore) Generalità
- 2.3.0 Impianti di cantiere e opere provvisori
- 2.3.1 (Organizzazione e gestione dei cantieri) Disposizione dei cantieri
- 2.3.2 Trasporti, immagazzinamenti e depositi
- 2.3.3 (Organizzazione e gestione dei cantieri) Soggezioni particolari
- 3.3 Modifiche al programma cronologico
- 3.4.0 (Consegna dei lavori) Consegna delle aree e dei capisaldi
- 3.4.2 (Consegna dei lavori) Osservazioni dell'Appaltatore in merito alle consegne
- 3.6 Apposizione e conservazione dei capisaldi - Responsabilità dei tracciati
- 3.7 Comunicazioni
- 3.8 Costatazioni in contraddittorio
- 3.10 Prevenzione e risarcimento danni
- 3.11 Difficoltà di esecuzione
- 3.12 Sospensione dei lavori
- 3.13 Sospensione discrezionale dei lavori
- 3.14 Spostamento dei termini di ultimazione
- 3.15 Divieto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i lavori
- 3.16 Esecuzione in danno
- 4.0 Condizioni ambientali
- 4.1 Remuneratività dei prezzi contrattuali
- 4.2 Nuovi prezzi
- 4.3 Revisione dei prezzi
- 4.4 Remuneratività della revisione prezzi
- 5.0 Accertamento dei lavori
- 5.1.0 (Norme generali di accettazione) Materiali
- 5.1.1 (Norme generali di accettazione) Opere
- 5.5.0 (Misure per ritardata ultimazione - Premi di acceleramento) Misure per ritardata ultimazione
- 5.6 Danni alle opere per forza maggiore
- 5.7 Registro di contabilità
- 5.8.3 (Situazioni provvisorie di avanzamento dei lavori - Pagamenti in acconto) Termini di pagamento
- 5.9 Riserve
- 5.10 Cauzione
- 5.12.0 (Accettazione delle opere) Accettazione provvisoria
- 5.12.1 (Accettazione delle opere) Accettazione definitiva
- 6.0 Risoluzione del contratto
- 6.1.0 (Recesso dal contratto) Recesso ordinario
- 6.1.1 (Recesso dal contratto) Recesso per difficoltà di esecuzione
- 6.1.2 (Recesso dal contratto) Recesso per fallimento dell'Appaltatore
- 7.0 Arbitrato
- 7.1 Foro competente

Data

Timbro e Firma del Fornitore